

AVV. ERNESTO RUSSO  
AVV. CARMEN MUSURACA  
AVV. ANTONIO COMMISSO  
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

### **INFO RMC 15/08/2020**

#### **Oggetto: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia – Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104. DPCM 7 agosto 2020.**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30](#)) il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (“**Decreto Agosto**”). Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo.

✓ **Disposizioni in materia di collaboratori sportivi (art. 12)**

Il Decreto Legge **conferma** per il mese di giugno 2020 **l'indennità pari a 600 euro** riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. in favore degli operatori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le ASD e le SSD che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Le domande degli interessati (non già beneficiari per i mesi precedenti dell'indennità ex art. 96 del Decreto Legge “Cura Italia”) sono presentate a Sport e Salute S.p.A. con le modalità individuate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, e che saranno rese note tramite il sito istituzionale della società.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi precedenti di tale indennità, **la medesima è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.**

✓ **Proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti (art. 71)**

Si dispone che **le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee sociali** (già disciplinate dall'art. 106 Decreto “Cura Italia” come modificato in sede di conversione) **si applicano altresì alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative purché siano convocate entro il 15 ottobre 2020.**

Viene, dunque consentito – anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie – lo svolgimento dell'assemblea anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Inoltre, alle Società a responsabilità limitata è altresì consentito – anche in deroga a differenti prescrizioni dello Statuto – che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Si ritiene comunque che le disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee sociali, ex art. 106 Decreto “Cura Italia”, **continuino a produrre effetto anche per le associazioni, le fondazioni ed i comitati diversi dagli enti di cui all’art. 104, co. 1, del Codice del Terzo Settore (e pertanto anche per le associazioni sportive dilettantistiche)** in quanto lo stesso Decreto “Cura Italia” precisa che tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate sino a quando è in vigore lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 106, co. 7), attualmente dunque entro il 15 ottobre 2020.

Si rammenta pertanto che viene posticipato sia per ASD che per SSD il termine entro il quale l'assemblea ordinaria deve essere necessariamente convocata, da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per le stesse viene, altresì, consentito – anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie – lo svolgimento dell'assemblea anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

- ✓ **Incentivo sponsor leghe sportive - Incentivo per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81)**

Il Decreto dispone **in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuino investimenti (non inferiori a 10.000 euro) in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.**

Il credito è riconosciuto a condizione che l'investimento sia effettuato nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche ed ASD e SSD, iscritte al registro CONI e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici. Ai fini del riconoscimento del contributo le ASD e le SSD devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Relativamente al periodo d'imposta 2019, **i suddetti beneficiari dell'investimento devono comunque avere ricavi (prodotti in Italia) pari almeno a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.**

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito

**di imposta astrattamente spettante** calcolato con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Le modalità e i criteri di attuazione di tale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri), sono stabiliti con DPCM su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

✓ **Rimodulazione opzionale del pagamento delle imposte sospese - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)**

Il Governo ha inteso rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio dal Decreto “Cura Italia” e dal Decreto “Rilancio”, come modificati in sede di conversione: **il 50% del totale potrà essere versato**, senza applicazione di sanzioni o interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione** (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

**Il restante 50%** potrà, invece, essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, **con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili** di pari importo. **Il versamento della prima rata** deve avvenire entro il 16 gennaio 2021.

\*

Il c.d. “Decreto Agosto” contiene altre disposizioni di relativo interesse per il mondo dello sport e del Terzo Settore tra cui si segnalano: art. 6 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato), art. 8 (disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) e art. 14 (proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi individuali per giustificato motivo oggettivo).

\*\*\*

Si segnala altresì che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020](#)) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, con il quale si dispone **la proroga sino al 7 settembre 2020 delle misure di contenimento del rischio epidemiologico in vigore nella c.d. “Fase 3”**.

Per quanto di interesse si segnala che il Governo dal 1° settembre 2020 intende consentire la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità. Il numero massimo di spettatori consentiti è di 1.000 per gli stadi all'aperto e di 200 per gli impianti sportivi al chiuso, previa prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere. In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all'aperto e di 200 spettatori per impianti al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre

specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento.

La presenza del pubblico è consentita purché si possano garantire adeguati volumi e ricambi d'aria, il rispetto del distanziamento interpersonale (sia frontalmente che lateralmente) di almeno 1 metro e si disponga altresì l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso nonché l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Per garantire, inoltre, **la partecipazione in competizioni sportive nazionali ed internazionali** – organizzate in Italia da FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP – **di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena**, si prevede che **l'accesso in Italia a tali soggetti è garantito a condizione che, prima dell'ingresso, effettuino il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute e questo abbia esito negativo.**

Tale test non deve essere anteriore a 48 ore dall'arrivo in Italia e all'ingresso i soggetti interessati devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e che riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. La partecipazione alla competizione deve in ogni caso avvenire in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

\*

Si ricorda che il Decreto Legge "Agosto", le cui misure sono in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'iter parlamentare e delle eventuali modifiche apportate alle misure di interesse in sede di conversione.

Cordiali saluti

**Studio Legale RMC**